



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO COMUNE D'ATENEO TRA IL PERSONALE

Articolo 1

Il presente Regolamento definisce i criteri di ripartizione tra il personale a tempo indeterminato e determinato, per le categorie B, C e D, del Fondo Comune d'Ateneo, come previsto dall'art. 7 del Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni nonché delle attività di collaborazione scientifica e dal Contratto Collettivo Integrativo d'Ateneo 2008-2009 del 17 dicembre 2009.

Articolo 2

Il Fondo Comune d'Ateneo è ripristinato a partire dall'anno 2010 al fine di destinare una quota di partecipazione economica a tutto il personale, in considerazione dell'apporto dato da tutti all'acquisizione di entrate proprie per l'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.

Il Fondo Comune d'Ateneo è alimentato da una quota parte delle somme derivanti annualmente dalle entrate per le attività in conto terzi, da una quota derivante da ulteriori risorse provenienti dall'utilizzo da parte di terzi di spazi universitari per eventi e iniziative culturali e dalle entrate patrimoniali e da proventi di servizi diversi.

Articolo 3

Con il ripristino del Fondo Comune d'Ateneo verrà contestualmente operata una riduzione delle risorse da destinare al Fondo per la contrattazione decentrata di € 1.200.000, ferme restando le risorse da destinare ai seguenti istituti: progressioni orizzontali, indennità orarie, indennità di posizione e risultato EP, indennità di responsabilità B-C-D.

Articolo 4

L'erogazione del Fondo Comune d'Ateneo dovrà salvaguardare almeno il mantenimento del livello retributivo in godimento nell'anno 2009, con riferimento all'importo della retribuzione tabellare, integrato dell'indennità mensile erogata ai sensi dell'art. 41 del CCNL 2002/2005 - I biennio economico 2002/2003 e dell'indennità individuale variabile di cui all'art. 5 del CCI 2004/2005, con esclusione degli incrementi contrattuali futuri.

Articolo 5

L'erogazione del Fondo Comune d'Ateneo dovrà assorbire le suddette indennità mensili destinate alle categorie B-C-D e sarà commisurata, per il personale che conseguirà le progressioni economiche orizzontali, all'eventuale differenza negativa tra l'incremento retributivo e l'importo mensile della stessa indennità percepita nel 2009.

Articolo 6

Gli importi mensili saranno erogati in base alla presenza.

Saranno escluse dal calcolo delle assenze quelle previste da norme specifiche: ferie, riposi compensativi, infortuni e malattie dovute a causa di servizio, gravi patologie (art.35 comma 14 CCNL 2006/2009), assenze relative alla legge 104/92, astensione obbligatoria o facoltativa retribuita per intero per maternità o per malattia dei figli, permessi sindacali, permessi per funzioni presso uffici elettorali, 150 ore e donazione di sangue e midollo.



Articolo 7

L'erogazione del Fondo Comune d'Ateneo sarà parzialmente incompatibile con l'erogazione dei compensi percepiti dai dipendenti per attività in conto terzi ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo d'Ateneo 2004-2005 del 28 settembre 2007 ed in particolare non sarà prevista:

- per il personale di categoria B che ha percepito compensi annui per attività in conto terzi pari o superiori a € 1.800;
- per il personale di categoria C che ha percepito compensi annui per attività in conto terzi pari o superiori a € 2.070;
- per il personale di categoria D che ha percepito compensi annui per attività in conto terzi pari o superiori a € 2.340;

Articolo 8

Il Fondo Comune d'Ateneo verrà determinato annualmente, in base alla valutazione a consuntivo delle risorse acquisite nell'anno precedente. In attesa della sua determinazione a consuntivo, verrà erogato in corso d'anno un acconto del fondo.

Articolo 9

Il presente Regolamento non si applica al personale di categoria EP, al quale verranno erogate le indennità di posizione e risultato così come previsto dal Contratto Nazionale 2006/2009 e dal Contratto Integrativo d'Ateneo 2008/2009.

Articolo 10

Il presente Regolamento potrà essere soggetto a modifiche e/o integrazioni, sentite RSU e OO.SS.